



REGOLAMENTO FONDO COMUNALE SFRAATTATI CRITERI, REQUISITI E MODALITA' PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Approvato con deliberazione di Consigli Comunale n. 185 del 27.12.2006 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22.4.2008.

CATEGORIE ART. 1

1. Hanno diritto all'erogazione del contributo comunale i nuclei familiari rientranti nelle sotto indicate categorie:

a) nuclei in situazione di sfratto per finita locazione e/o in situazioni similari allo stesso, per le quali si fa riferimento all'art. 15, comma 1, lett. b) punto 5 della legge regionale n. 39/95 e succ. modif. e int.. Per determinare la situazione di sfratto si fa riferimento all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;

b) nuclei in situazione di emergenza abitativa;

c) nuclei interessati da sfratto per morosità.

2. Per quanto concerne i richiedenti che si trovano nelle casistiche illustrate alle lettere b) e c), gli interessati devono dimostrare che il disagio abitativo nel quale si trovano è derivante da:

1º) morte del coniuge e/o convivente more uxorio;

2º) separazione legale o consensuale;

3º) convivenza more uxorio che cessa;

Per convivenza more-uxorio si intende una convivenza stabile della durata di almeno due anni, risultante dai registri anagrafici.

Le tre condizioni descritte devono causare per il richiedente una condizione economica precaria e la perdita dell'abitazione per gravi e comprovate motivazioni debitamente documentate (ad esempio: dichiarazione assistente sociale che evidenzi la situazione di indigenza e/o la necessità di lasciare l'abitazione per impossibilità di far fronte agli oneri che la stessa comporta o altre motivazioni indipendenti dalla volontà del richiedente, denunce alle forze dell'ordine, certificazioni mediche ecc. ecc.);

4º) detenzione, ricovero in strutture per gravi problematiche sanitarie o per il recupero di tossicodipendenti, presenza di gravi malattie, dalle quali scaturisca indigenza economica;

5) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale, per un periodo superiore a quattro mesi, della cui sussistenza effettiva sia prodotta debita documentazione;

6) disoccupazione, pari o superiore a due mesi, della cui sussistenza effettiva sia prodotta debita documentazione;

7) aspettativa o cessazione dell'attività lavorativa per motivi di salute, debitamente documentati, per un periodo superiore a quattro mesi;

8) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi dovuta, ad esempio, a motivazioni di carattere organizzativo aziendale, non dipendenti dalla volontà del richiedente;

9) riduzione del reddito a seguito di pensionamento;

10) perdita improvvisa dell'abitazione, ad esempio, a causa di incendio, crollo o altra causa che ne pregiudichi l'abitabilità.

3. Potranno beneficiare del contributo i soggetti che si trovano nelle casistiche sopra illustrate alle lettere a), b) e c), qualora si trovino nella necessità di essere alloggiati presso alberghi, residences, affittacamere, campeggi, alloggi privati ecc.....

4. Verranno esclusi dalla fruizione del contributo comunale coloro che beneficiano dei contributi della L.R. 36/98 " Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione" e dalla Legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

ART.2

a) avere la residenza nel Comune di Aosta;

b) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in riferimento all'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 39/95 e succ. modif. e int.:

- su di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 39/95 e succ. modif. e int., alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale e non rientrante nelle casistiche di cui all'art. 3 della citata legge regionale;

- su due o più alloggi, o su quote di alloggi la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicate in qualsiasi località e non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 3 della citata legge regionale.

c) avere un reddito che rientri nei parametri stabiliti dalla legge regionale n. 39/95 e succ. modif. e int. per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aggiornati annualmente con propri atti dall'Amministrazione regionale, fino alla fascia D compresa.

Si precisa che è stata esclusa la fascia E, area di deroga, in quanto in tale fascia reddituale sono compresi nuclei titolari di un reddito che, ai sensi della vigente normativa per l'edilizia residenziale pubblica, è da ritenersi adeguato a sostenere le spese per il pagamento dei canoni locatizi nel mercato della locazione privata.

Per la definizione della nozione di reddito del nucleo familiare, nonché per la

determinazione delle modalità relative al suo accertamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di ERP.

CONDIZIONI E DURATA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART.3

1. Nell'istanza di ammissione al contributo il richiedente dovrà dichiarare, su apposito modulo, la motivazione del disagio abitativo venutasi a creare e dovrà produrre idonea documentazione (es: documentazione attestante l'avvenuto sfratto). Nel caso in cui il disagio abitativo fosse di natura socio-economica dovrà autocertificare la stessa: l'Ufficio provvederà a richiedere la relazione sociale ai competenti servizi sociali e ad effettuare i necessari controlli presso gli enti pubblici interessati. In mancanza di rilevanti motivazioni di disagio socio-economico, nonché in assenza delle problematiche elencate ai punti 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º del secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento, il richiedente non sarà ammesso alla fruizione del contributo.

2. Per determinare la decorrenza dell'ammissione al contributo si fa riferimento alla data di presentazione dell'istanza. Più precisamente: se l'istanza è presentata nei primi quindici giorni del mese, l'ammissione decorre dal primo giorno del mese in parola, mentre se è presentata dopo il quindici del mese, l'ammissione decorre dal primo giorno del mese successivo. Il contributo verrà comunque corrisposto nel momento del reperimento dell'abitazione, nel rispetto delle modalità evidenziate al comma 6) dell'art. 4 del presente regolamento. In tal caso la decorrenza, ai sensi del successivo comma 4), verrà calcolata dal momento dell'effettiva erogazione del beneficio economico.

3. L'interessato dovrà reperire a sua cura e spesa la sistemazione abitativa.

4. La durata massima per la corresponsione del contributo è di VENTIQUEATTRO MESI anche non continuativi.

5. Il nucleo familiare deve risultare residente nel Comune di Aosta e il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutto il tempo della durata dell'erogazione del contributo.

6. Qualora il beneficiario del contributo non reperisse un'abitazione in Aosta, e fosse pertanto costretto a trasferire la sua residenza in altro Comune della Regione Valle d'Aosta egli avrà diritto alla fruizione del contributo comunale per l'arco temporale dei VENTIQUEATTRO MESI solo se in possesso dell'attività lavorativa nel Comune di Aosta.

7. In mancanza del requisito dell'attività lavorativa il periodo di fruizione del contributo sarà limitato a DODICI MESI; nel caso in cui l'avente diritto riacquistasse il requisito della residenza e/o dell'attività lavorativa nel Comune di Aosta l'interessato potrà beneficiare del contributo per altri dodici mesi.

8. Nel caso in cui il fruitore del contributo fosse pensionato o invalido, e pertanto, percepisse indennità di pensione o di invalidità, il mantenimento del diritto al contributo non sarà assoggettato al requisito della residenza nel Comune di Aosta, per quanto concerne il reperimento della nuova sistemazione abitativa e, pertanto, potrà fruire del contributo per VENTIQUEATTRO MESI.

9. Alla fine del periodo di fruizione (ventiquattro mesi) l'utente non avrà più diritto a tale beneficio per un periodo di CINQUE ANNI dall'ultima erogazione.

10. Qualora il soggetto sopracitato non avesse usufruito del contributo in parola per il periodo complessivo di VENTIQUEATTRO MESI potrà presentare domanda prima della scadenza del quinquennio e potrà usufruire del beneficio, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, per un periodo equivalente alla differenza tra ventiquattro mesi e quello di effettiva fruizione goduta nel passato.

MODALITA'DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

ART.4

1. Per la determinazione dell'entità del contributo da erogare agli aventi diritto, l'ente si baserà sul reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia del richiedente. Nel caso in cui un soggetto risultasse sullo stato di famiglia di parenti e/o amici per un periodo inferiore a due anni nel momento della presentazione della domanda, la situazione anagrafica, per quanto concerne la composizione del nucleo, non verrà tenuta in considerazione, bensì verrà considerata la situazione di fatto come dichiarata dall'istante, risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata.

2. A tal fine si precisa che si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 39/95 e succ. modif. e int., al netto dei soli oneri deducibili e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di presentazione della domanda di fondo.

3. L'accertamento del reddito dovrà avvenire tramite presentazione da parte del richiedente di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla dichiarazione reddituale relativa all'anno precedente quello di riferimento per ogni componente il nucleo familiare e per ogni convivente, in forma continuativa, che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

4. Nel caso in cui un nucleo segnalasse una situazione comprovante una variazione in diminuzione del reddito, riconducibile alle casistiche elencate al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, nel periodo successivo all'ammissione e precedente al momento della verifica annuale dei requisiti da parte del competente ufficio comunale, come meglio descritto al successivo punto 1 dell'art. 5 del presente regolamento, la stessa verrà tenuta in considerazione e sarà quindi rivista la quota mensile spettante.

5. Il contributo massimo mensile erogato sarà pari ad Euro 280,00 per nucleo familiare ed è graduato in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare secondo quanto stabilito al successivo punto 7. I parametri economici da applicare per l'erogazione del contributo sono quelli stabiliti per la permanenza negli alloggi di e.r.p. dalla legge regionale n. 39/95 e succ. modif. e int., aggiornati annualmente dall'Amministrazione regionale con propri provvedimenti.

6. Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione della sistemazione abitativa reperita e non potrà superare l'effettivo importo pagato come corrispettivo. In caso di sistemazione in alloggio privato il richiedente dovrà inoltre produrre copia del contratto di locazione a lui intestato, debitamente registrato, e le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone dovranno riportare la firma del locatore dell'immobile o di suo delegato.

7. L'ammontare del contributo, a seconda delle fasce reddituali, si determina nel modo seguente:

TABELLA FASCE REDDITUALI - AMMONTARE CONTRIBUTO

1) AREA PROTETTA E AREA SOCIALE FASCIA A: CONTRIBUTO EURO 280,00 MENSILI;

2) AREA SOCIALE FASCIA B: CONTRIBUTO EURO 230,00 MENSILI;

3) AREA AMMINISTRATA FASCIA C: CONTRIBUTO EURO 175,00 MENSILI;

4) AREA AMMINISTRATA FASCIA D: CONTRIBUTO EURO 120,00 MENSILI;

8. ABROGATO

VERIFICHE

ART. 5

1. Il Comune, annualmente, nei confronti delle persone che fruiscono del contributo, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti.

2. Nei confronti di un soggetto che non si presenti per effettuare la verifica sopra descritta, previa diffida, verrà revocata l'ammissione al contributo di cui trattasi.

NORMA TRANSITORIA

ART. 6

1. Per coloro che alla data di approvazione del presente regolamento risultano ammessi alla fruizione del contributo economico in base al precedente regolamento, si procederà, se in possesso dei requisiti previsti dalla presente regolamentazione, all'aggiornamento dell'entità del contributo economico di cui ha diritto. La durata del beneficio economico non potrà comunque superare la durata massima prevista dal presente regolamento.